

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, per conoscere, premesso che:

- il DL 31 maggio 2010, n. 78, articolo 12 comma 3, ha modificato le decorrenze pensionistiche; per i lavoratori dipendenti: la finestra si è spostata di 12 mesi, per gli autonomi di 18 mesi;
  - per chi utilizza la “totalizzazione”, ad eccezione degli iscritti al fondo di previdenza del clero, la finestra è di 18 mesi;
  - per il periodo transitorio, chi ha un lavoro non può essere licenziato, chi percepisce forme di assistenza continuerà a percepirla;
  - l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito, per alcune figure professionali, un'apposita gestione separata presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.);
  - l'art. 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto, per i soli titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) iscritti alla predetta gestione, la facoltà di riscattare annualità di lavoro svolto in periodi precedenti all'entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo (INPS-Parasubordinati e professionisti senza cassa di categoria e Contributi a riscatto);
  - l'entrata in vigore di tale confusa legislazione comporta la conseguenza che se un lavoratore dipendente avesse deciso o fosse stato costretto a svolgere una libera professione autonoma (ad es. disegnatore tecnico), non sarebbe stato più nelle condizioni di effettuare versamenti contributivi ai fini della sua pensione in assenza di una cassa di riferimento e non rientrando nelle categorie assimilabili alla gestione separata INPS;
  - inoltre che, se questo lavoratore a causa della crisi avesse avuto necessità di chiudere l'attività autonoma, non avrebbe avuto diritto né alle spettanze dei lavoratori dipendenti, né all'esenzione sanitaria in quanto ex lavoratore autonomo, con la conseguenza che tale lavoratore senza reddito avrebbe dovuto/potuto pagare i contributi volontari all'INPS per raggiungere i 40 di contribuzione;
1. se è in grado di dire quanti lavoratori oggi sono nelle predette condizioni citate a mo di esempio;
  2. se un lavoratore autonomo può recuperare i 5 anni contributivi antecedenti l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  3. se non ritenga di dover modificare o integrare la legislazione vigente onde trovare soluzioni che rispondano in maniera equa ai diritti di tutti i lavoratori del nostro Paese.

Sen. Luciana Sbarbati